



*Azienda Speciale*

*“Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”*

**REGOLAMENTO**  
**DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI**  
**NOTORIETA' NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO**  
**INFERIORE AD € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50 comma 1, lett. a) e b) D.lgs. n. 36/2023**

**Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le modalità operative di esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 comma 1, lettere a) e b) del medesimo Decreto, di importo inferiore a € 40.000 (o diverso importo che dovesse in futuro essere individuato dalla normativa vigente), al netto dell'IVA.
2. La finalità del presente regolamento è assicurare i processi di verifica sulle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla stazione appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione a quanto disposto dall'art. 52 comma 1, D.lgs. n. 36/2023.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia e correttezza dell'azione amministrativa nell'affidamento diretto dei contratti pubblici.

**Art. 2 – Oggetto dei controlli**

1. I controlli sono effettuati a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli operatori economici in ordine al possesso:
  - dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del d.lgs. 36/2023;
  - degli altri requisiti eventualmente previsti da separate fonti normative, per particolari prestazioni;
  - dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
  - di documentate esperienze pregresse idonee ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice,ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 al netto di IVA.

**Art. 3 – Modalità di effettuazione dei controlli**

1. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella misura di almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, eventualmente anche rese tramite DGUE;

- presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000, con arrotondamento alla cifra superiore nel caso la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.
2. I controlli sono effettuati con periodicità semestrale, due volte all'anno, con riferimento alle dichiarazioni presentate nel semestre precedente.
  3. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, previa predisposizione di un elenco numerato progressivo delle determinazioni di affidamento di valore inferiore a € 40.000,00.
  4. L'Unità organizzativa preposta all'individuazione dei suddetti campioni semestrali è il RPCT, in presenza di almeno una seconda persona; l'Unità preposta all'esecuzione dei successivi controlli è l'Ufficio che ha disposto l'affidamento.
  5. Il complesso delle operazioni di sorteggio e successivo controllo, oltre al risultato delle verifiche effettuate, sono documentati con appositi verbali.
  6. È sempre facoltà del R.U.P. effettuare in relazione ai propri affidamenti:
    - la verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione prima dell'adozione della determinazione di affidamento dell'appalto;
    - controlli su un campione più ampio rispetto a quello rappresentato al comma 1;
    - verifiche specifiche in forza degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 qualora sorgano dubbi in ordine alla loro veridicità.

#### **Art.4 – Esiti delle verifiche**

1. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, l'RPCT invierà al R.U.P. una nota interna con le risultanze acquisite in esito ai controlli, affinché il R.U.P. adotti i tempestivi provvedimenti di competenza.
2. Il R.U.P. dovrà instaurare, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine il R.U.P. invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
3. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: “Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”.
4. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
5. Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al R.U.P. designato nell'ambito del singolo procedimento.

#### **Art. 5 Metodologia della verifica a campione**

1. Dovendosi predeterminare annualmente la metodologia di controllo a campione ai sensi dell'art. 52 comma 1, D. lgs. n. 36/2023, le eventuali modifiche alle modalità di verifica saranno inserite tra le misure specifiche della Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO approvato dall'Azienda Speciale, nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, anche tenendo conto degli esiti dei controlli e di possibili necessità emergenti. Le eventuali modifiche potranno prevedere, a titolo esemplificativo, anche percentuali di campionamento differenziate per importo degli affidamenti, oppure per determinati ambiti di affidamento, in correlazione alle misure contenute nel PIAO – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza.

**Art. 6 – Validità, applicazione e fase transitoria**

1. Il presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2025 e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.
2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, rimarrà applicabile quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e sulla gestione delle spese economali", di cui alla deliberazione n. 48/2023, saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00 affidate a partire dal 01/01/2025.

**Art. 7 – Trattamento di dati personali**

1. I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle informative, rese disponibili sul sito <https://www.atopavia.it/privacy/>